

**DELIBERAZIONE 23 NOVEMBRE 2021**

**523/2021/R/EEL**

**RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEGLI SBILANCIAMENTI, IN ATTUAZIONE DEL QUADRO  
REGOLATORIO EUROPEO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1182<sup>a</sup> riunione del 23 novembre 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 942/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento Elettrico);
- il regolamento (UE) 2195/2017 della Commissione del 23 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Balancing*);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento *System Operation*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: legge 116/14);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2020, 474/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 474/2020/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 7 agosto 2013, 368/2013/R/eel;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 23 luglio 2019, 322/2019/R/eel (di seguito: documento per la consultazione TIDE);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 6 luglio 2021, 292/2021/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 292/2021/R/eel);
- la decisione ACER 18/2020 del 15 luglio 2020.

**CONSIDERATO CHE:**

- il Regolamento *Balancing* e il Regolamento Elettrico stabiliscono principi comuni per l'armonizzazione delle regole di valorizzazione degli sbilanciamenti, che i singoli TSO sono tenuti ad implementare a livello nazionale;
- in particolare, l'articolo 52(2) del Regolamento *Balancing* prevede lo sviluppo di una metodologia pan-europea finalizzata ad armonizzare alcuni elementi della valorizzazione degli sbilanciamenti, tra cui, almeno: i) il calcolo dei volumi di sbilanciamento, ii) le componenti principali usate per il calcolo dei prezzi di sbilanciamento, iii) l'uso del meccanismo *single pricing* e iv) i criteri per applicare il meccanismo *dual pricing*;
- l'articolo 53(1) del Regolamento *Balancing* stabilisce che entro tre anni dall'entrata in vigore (cioè entro il 18 dicembre 2020), tutti i TSO debbano applicare un periodo di *settlement* degli sbilanciamenti di 15 minuti a tutte le unità di produzione e consumo, a meno che non venga concesso un periodo di deroga dall'Autorità competente; la deroga non può essere concessa oltre il 31 dicembre 2024;
- con la deliberazione 474/2020/R/eel, l'Autorità ha concesso alla società Terna S.p.A: (di seguito anche: Terna) una deroga agli obblighi di cui al precedente alinea, stabilendo quindi il nuovo termine per l'applicazione del periodo di *settlement* degli sbilanciamenti di 15 minuti alle unità non abilitate al 1° gennaio 2025;
- la metodologia di cui all'articolo 52(2) del Regolamento *Balancing* è stata finalizzata ed approvata da ACER con la decisione 18/2020 del 15 luglio 2020 (di seguito: metodologia ACER) e ogni TSO è tenuto ad implementarla a livello nazionale entro 18 mesi dalla sua approvazione, ovvero entro il 15 gennaio 2022;
- la metodologia ACER include gli ambiti di armonizzazione richiesti dall'articolo 52(2) del Regolamento *Balancing*, nonché le disposizioni generali sul tema della valorizzazione degli sbilanciamenti, stabilite dal Regolamento *Balancing* e dal Regolamento Elettrico; pertanto, i contenuti della metodologia ACER possono essere considerati esaustivi nel descrivere il quadro regolatorio europeo;
- i principi di armonizzazione inclusi nella metodologia ACER riguardano:
  - l'area di sbilanciamento, ovvero l'area entro cui è calcolato lo sbilanciamento del *Balance Responsible Party* (BRP), che deve essere uguale alla zona di mercato, tranne che nei sistemi *central dispatching*, come quello italiano, dove può essere più piccola;
  - l'area di prezzo di sbilanciamento, ovvero l'area per la quale viene definito e calcolato un prezzo di sbilanciamento, che deve essere pari ad una o più aree di sbilanciamento ed inoltre, in linea con l'art. 6(6) del Regolamento Elettrico, deve essere uguale alla zona di mercato, fatta eccezione per i sistemi *central dispatching*, per i quali può essere anche più piccola della zona di mercato;
  - il segno dello sbilanciamento di ciascuna area di prezzo di sbilanciamento, che, in generale, deve essere calcolato come differenza tra la somma di tutti i volumi di energia di bilanciamento a scendere e la somma di tutti i volumi a salire, attivati per soddisfare la domanda del TSO;

- l'applicazione, come soluzione standard, del meccanismo *single pricing* per tutte le risorse e in ciascuna area di prezzo di sbilanciamento, determinato a partire dal segno dello sbilanciamento di ciascuna area; ogni TSO può comunque avanzare una proposta di applicazione del *dual pricing*, nel rispetto di determinate condizioni;
- il prezzo di sbilanciamento, che deve essere determinato a partire dai prezzi e dai volumi per le attivazioni di energia di bilanciamento per il soddisfacimento della domanda del TSO, nel rispetto delle condizioni limite (intese come valori minimi e massimi), definite dall'articolo 55 del Regolamento *Balancing*, pari alla media pesata dei prezzi delle attivazioni di energia di bilanciamento da *Frequency Restoration Reserve (FRR)* e *Replacement Reserve (RR)*; il prezzo di sbilanciamento può includere componenti incentivanti o di scarsità, definite a livello nazionale;
- il valore delle attivazioni evitate, che ogni TSO è tenuto a definire, utilizzando solamente i prezzi delle offerte di energia di bilanciamento a lui disponibili.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con il documento per la consultazione 292/2021/R/eel l'Autorità ha consultato l'analisi di impatto della metodologia ACER rispetto all'attuale disciplina di valorizzazione degli sbilanciamenti, ai sensi della deliberazione 111/06, per ciascun ambito previsto dalla metodologia stessa, riportando inoltre gli orientamenti circa le possibili modifiche alla disciplina nazionale, per ottemperare agli obblighi del quadro regolatorio europeo;
- in particolare, l'analisi di impatto ha evidenziato alcuni elementi di incompatibilità tra la disciplina degli sbilanciamenti attuale e le regole armonizzate di cui alla metodologia ACER, rispetto ai quali è indispensabile intervenire;
- gli elementi di incompatibilità individuati dall'Autorità includono:
  - la dimensione dell'area di prezzo di sbilanciamento, ovvero l'area per la quale viene definito e calcolato un prezzo di sbilanciamento: ad oggi la disciplina in vigore prevede il calcolo del prezzo su base macrozonale – avendo definito come macrozona Nord la corrispondente zona Nord, e come macrozona Sud l'unione di tutte le altre zone, ad eccezione delle zone estere – in contrasto con il quadro regolatorio europeo, secondo cui il perimetro di tale area deve essere uguale o minore della zona di mercato. Gli ambiti geografici delle macrozone sono stati definiti dall'Autorità ai sensi della legge 116\2014, in attesa di una riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti;
  - la tipologia di prezzo di sbilanciamento: la disciplina attuale prevede tre regimi e meccanismi di prezzo differenti per unità abilitate, unità non abilitate e unità alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, anche appartenenti alla stessa area di prezzo di sbilanciamento, applicando un meccanismo *dual pricing* alle prime, un meccanismo *single pricing* alle seconde e un *single pricing* con perequazione alle ultime, mentre la metodologia ACER stabilisce come regola standard l'applicazione del *single pricing* a tutti i BRP all'interno di una data area

- di prezzo di sbilanciamento, senza distinzione in base alle caratteristiche delle unità;
- la metodologia di calcolo del prezzo di sbilanciamento: ad oggi il calcolo del prezzo all'interno di una macrozona dipende dal regime applicato in funzione della tipologia di unità in oggetto; per le unità abilitate, qualora lo sbilanciamento risulti concorde al segno della macrozona, è prevista l'applicazione del prezzo massimo (minimo) delle offerte in vendita (acquisto) accettate in tempo reale nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento, mentre per unità non abilitate il prezzo di sbilanciamento è pari alla media pesata dei prezzi delle offerte accettate in tempo reale nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento; in entrambi i casi la metodologia di calcolo esclude i prezzi delle offerte accettate per il servizio di riserva secondaria;
- tali metodi non sono di per sé incompatibili con il quadro regolatorio europeo, dal momento che sono consentiti sia l'approccio della media pesata (applicato alle unità non abilitate) che l'approccio massimo/minimo (applicato alle unità abilitate), tuttavia l'applicazione di due metodi di calcolo distinti risulta non conforme con il quadro europeo; inoltre, è richiesto di tenere in considerazione tutti i volumi attivati per soddisfare il fabbisogno di bilanciamento, mentre ad oggi le movimentazioni per riserva secondaria sono escluse; quest'ultimo elemento è particolarmente critico per il prezzo applicato alle unità non abilitate, poiché la media pesata, escludendo le attivazioni di riserva secondaria, potrebbe non rispettare le condizioni limite di cui agli articoli 55(4) e 55(5) del Regolamento Balancing; infine, il criterio di calcolo attuale dei prezzi di sbilanciamento, indipendentemente dalla tipologia di unità a cui si applicano, include sempre un confronto con il prezzo del MGP, mentre la metodologia ACER non prevede l'uso del prezzo dei mercati dell'energia, ma solamente i prezzi delle offerte di bilanciamento o il valore delle attivazioni evitate;
- il calcolo del valore delle attivazioni evitate: la disciplina attuale non prevede un esplicito calcolo del valore delle attivazioni evitate, ma il riferimento al prezzo MGP nel calcolo del prezzo di sbilanciamento fissa automaticamente il prezzo pari a quello del MGP, nel caso in cui non si verificano attivazioni di energia di bilanciamento; questo è incompatibile con la metodologia ACER, che prevede l'utilizzo dei soli prezzi delle offerte di energia di bilanciamento;
- le soluzioni prospettate dall'Autorità nel documento per la consultazione 292/2021/R/eel per superare gli elementi di incompatibilità includono:
    - la definizione dell'area di prezzo di sbilanciamento pari alla zona di mercato; ai soli fini del calcolo del segno e del relativo prezzo di sbilanciamento di ciascuna area, le aree possono essere aggregate in modo dinamico, per determinare gli ambiti geografici di bilanciamento liberi da congestione e pertanto soggetti al medesimo prezzo (di seguito: "zone dinamiche"); al riguardo l'Autorità ha proposto di definire da subito l'area di prezzo di sbilanciamento pari alla zona di mercato e di stabilire un cronoprogramma per la definizione di una metodologia funzionale ad aggregare le aree di prezzo di sbilanciamento in zone dinamiche;

- nelle more dell'adozione delle zone dinamiche rimarrebbero in vigore gli attuali aggregati statici, cioè le macrozone Nord e Sud;
- l'estensione del meccanismo *single pricing* a tutti i BRP, indistintamente dalle caratteristiche delle unità oggetto dello sbilanciamento, con l'applicazione del medesimo prezzo all'interno di una data area di prezzo di sbilanciamento;
  - il calcolo del prezzo di sbilanciamento come media pesata dei prezzi delle attivazioni per il soddisfacimento del fabbisogno di bilanciamento di Terna, ivi incluse le attivazioni di riserva secondaria, nonché una componente incentivante, determinata per ciascun aggregato di aree di prezzo e per ciascun periodo rilevante, affinché il prezzo di sbilanciamento sia almeno pari al prezzo MGP, nel caso di sbilanciamento di area negativo, o non più del prezzo MGP, nel caso di sbilanciamento di area positivo;
  - la definizione del valore delle attivazioni evitate qualora lo sbilanciamento dell'area di prezzo è zero e il fabbisogno di bilanciamento del TSO è nullo, oppure nel caso in cui lo sbilanciamento dell'area di prezzo è diverso da zero ma il fabbisogno di bilanciamento del TSO è nullo, poiché azzerato con il processo di *Imbalance Netting*; nel primo caso l'Autorità ha proposto di fissare il valore pari al minor prezzo tra le offerte per "altri servizi" in vendita disponibili per il mercato di bilanciamento, mentre nel secondo caso pari al Costo Opportunità (*Opportunity Cost*) definito da Terna per il *settlement* della piattaforma di *Imbalance Netting*;
  - nel documento per la consultazione 292/2021/R/eel l'Autorità ha individuato anche gli elementi della disciplina nazionale compatibili con le disposizioni della metodologia ACER e in particolare:
    - l'area di sbilanciamento di un BRP, per la quale l'Autorità intende mantenere inalterata l'attuale disciplina, vista la possibilità, per sistemi *central dispatching*, di definire aree di sbilanciamento più piccole della zona di mercato; pertanto, la proposta prevede di identificare l'area di sbilanciamento pari all'area sottesa al punto di dispacciamento;
    - il calcolo del segno dello sbilanciamento del sistema, ritenuto pienamente compatibile con la metodologia ACER, poiché l'approccio della disciplina attuale effettua una misura diretta di quelli che sono i reali fabbisogni di bilanciamento del TSO, senza passare dall'aggregazione dei volumi attivati, con il conseguente rischio di includere volumi non finalizzati al bilanciamento;
  - nel documento per la consultazione 292/2021/R/eel l'Autorità ha evidenziato l'esigenza di modificare o estendere gli ulteriori corrispettivi per unità abilitate e non abilitate, come conseguenza dell'eventuale applicazione del modello *single pricing* a tutte le unità; in particolare, l'Autorità ha espresso l'esigenza di estendere il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale anche alle unità abilitate, finalizzato a neutralizzare i vantaggi economici che gli utenti del dispacciamento potrebbero trarre acquistando/vendendo energia a prezzo zonale per poi rivenderla/riacquistarla a sbilanciamento all'interno delle zone dinamiche, nonché di rivedere i corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, per garantire il principio, già stabilito dall'articolo 42 della deliberazione 111/06, affinché nessun utente del dispacciamento possa trarre profitto dal mancato rispetto di un ordine di

dispacciamento; l’Autorità ha proposto, tra l’altro, di applicare i corrispettivi anche alle quantità sbilanciate al di fuori dei cosiddetti intervalli di fattibilità (cioè gli intervalli entro cui deve essere incluso il programma formulato dai BRP per unità abilitate).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- le risposte al documento per la consultazione 292/2021/R/eel fornite dai soggetti interessati delineano un quadro piuttosto eterogeneo di valutazioni in merito ad alcuni elementi della riforma proposti dall’Autorità, mentre su altri aspetti si evidenzia una reazione concorde e trasversale, indipendentemente dalla categoria di appartenenza dei soggetti;
- in generale, l’estensione del meccanismo *single pricing* a tutte le unità abilitate, con applicazione del prezzo medio pesato delle attivazioni di bilanciamento, accompagnato da ulteriori corrispettivi per assicurare un corretto incentivo al rispetto dei programmi, raccoglie il parere favorevole dei soggetti rappresentanti di utenti del dispacciamento titolari di unità abilitate;
- al contrario, molti soggetti rappresentanti di utenti del dispacciamento di unità non abilitate, grossisti dell’energia e *trader*, esprimono preoccupazione e, a volte, contrarietà alla misura proposta dall’Autorità per l’estensione del *single pricing* a tutti i BRP: tali soggetti precisano che, nel contesto attuale del MSD, caratterizzato da una limitata concorrenza, anche a causa dell’impossibilità a partecipare per alcune tipologie di unità a cui il mercato è attualmente precluso, fatte salve le modalità sperimentali ad oggi in vigore, l’applicazione del *single pricing* alle unità abilitate possa dare spazio a strategie di programmazione e di sbilanciamenti volontari, volte ad aumentare i profitti degli utenti del dispacciamento ai danni del sistema; tali strategie potrebbero essere implementate non solo a livello di singola unità, ma anche e soprattutto a livello di portafoglio dell’utente del dispacciamento; secondo molti soggetti tali strategie sarebbero volte ad indurre Terna a selezionare ulteriori risorse del medesimo operatore sul MSD, oppure ad influenzare il segno della zona, creando benefici per le unità dell’operatore ubicate nella medesima area di prezzo di sbilanciamento, con maggiori costi a carico del sistema; tali condizioni sarebbero ulteriormente aggravate dal duplice periodo rilevante applicato ad unità abilitate e non abilitate, di 15 minuti e un’ora rispettivamente, fino al gennaio 2025; i soggetti maggiormente contrari all’estensione del *single pricing* rimarcano il fatto che, in passato, l’Autorità ha ritenuto di adottare il sistema di valorizzazione duale per le unità abilitate, che forniscono servizi preziosi per l’esercizio in sicurezza del sistema, proprio per disincentivarle dall’assumere comportamenti non coerenti con i propri programmi vincolanti e che le condizioni del mercato non sono mutate rispetto ad allora;
- in linea di principio i soggetti di cui al precedente alinea concordano con le intenzioni del documento per la consultazione 292/2021/R/eel di estendere il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale alle unità abilitate e di ridefinire i corrispettivi di mancato rispetto degli ordini per prevenire condotte non diligenti, ma ritengono le

proposte dell’Autorità non sufficienti a prevenire tutte le possibili strategie di portafoglio attuabili dagli utenti del dispacciamento che dispongono di più unità abilitate nonché di posizioni di mercato pivotali; viene richiesto pertanto di valutare ulteriori misure per garantire una corretta incentivazione finanziaria al rispetto dei programmi vincolanti modificati e corretti e di applicare ulteriori corrispettivi anche alle casistiche al momento escluse dal documento per la consultazione 292/2021/R/eel, ovvero anche ai volumi sbilanciati dalle unità abilitate all’interno delle soglie di fattibilità e ai volumi sbilanciati dalle unità libere da ogni ordine di dispacciamento, almeno fino a quando non saranno implementate la costante e progressiva apertura del MSD a nuove tipologie di offerta e la diffusione di un maggior set informativo in grado di render conto dello stato del sistema;

- per quanto riguarda il cronoprogramma proposto dall’Autorità per l’entrata in vigore del *single pricing*, parte dei soggetti che hanno espresso perplessità oppure contrarietà alla misura, sostengono anche la necessità di traguardare un orizzonte temporale più lungo, eventualmente anche in deroga alla metodologia ACER, per fornire agli operatori un tempo congruo per adeguarsi alla riforma ed evitare impatti negativi sul sistema e sull’*uplift*, a causa delle già citate criticità del contesto attuale del MSD: molti soggetti auspicano l’entrata in vigore della nuova disciplina in maniera simultanea con la riforma organica del dispacciamento definita dal documento per la consultazione TIDE, e in particolar modo con l’applicazione del periodo rilevante a 15 minuti, con la totale apertura del MSD a tutte le risorse in grado di fornire servizi e contestualmente al meccanismo delle zone dinamiche; questo anche per evitare provvedimenti di riforma del MSD in rapida successione, che comportano inevitabilmente adeguamenti ai contratti di dispacciamento; altri soggetti, comprendendo la necessità di adeguare la disciplina nazionale degli sbilanciamenti ai regolamenti europei, sono favorevoli all’implementazione dal 15 gennaio 2022, ma auspicano l’introduzione di ulteriori misure per i corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, come presentato al precedente alinea, e l’avvio della nuova disciplina a decorrere dal primo giorno del mese, per facilitare gli adeguamenti dei processi di *settlement*;
- i soggetti rappresentanti utenti del dispacciamento titolari di unità abilitate accolgono con favore il cronoprogramma per l’implementazione del meccanismo *single pricing* a partire dal 15 gennaio 2022;
- non sono pervenute osservazioni particolari circa la metodologia proposta per il calcolo dei prezzi di sbilanciamento, pari alla media pesata dei prezzi delle attivazioni avvenute a copertura del fabbisogno di bilanciamento di Terna;
- per quanto riguarda la proposta di implementazione delle zone dinamiche, la quasi totalità dei soggetti concorda circa la mancanza di elementi sufficienti a valutare la proposta, riservandosi di fornire un riscontro più accurato quando verrà definita la metodologia da parte di Terna: molti soggetti auspicano che la decisione sia presa solo a valle delle ulteriori valutazioni previste dal documento per la consultazione 292/2021/R/eel; a tal proposito, in maniera trasversale, la quasi totalità dei soggetti richiede un processo di definizione della metodologia delle zone dinamiche

trasparente, che coinvolga con le opportune tempistiche gli operatori e che includa un periodo sufficientemente lungo di *parallel run*;

- molti soggetti invitano inoltre l’Autorità e Terna a considerare anche l’opzione di calcolare il segno e il prezzo di sbilanciamento sulla base di zone statiche, pari alle zone di mercato: stando a queste opinioni, tale opzione sarebbe totalmente in linea con le disposizioni dei regolamenti europei, oltre che di semplice implementazione; il totale allineamento dell’area di prezzo di bilanciamento con la zona di mercato fornirebbe inoltre segnali di prezzo più trasparenti a beneficio degli operatori di mercato; infine, a prescindere dall’opzione implementativa che sarà adottata, molti soggetti auspicano la totale trasparenza da parte del gestore di rete riguardo la pubblicazione del segno e dei prezzi di sbilanciamento, tenendo come riferimento la zona di mercato e non solamente gli eventuali aggregati di zone;
- riguardo al calcolo del valore delle attivazioni evitate, la quasi totalità dei soggetti esprime parere favorevole ad una definizione trasparente di detto valore, in linea con quanto richiesto dai regolamenti europei; tuttavia, alcuni soggetti hanno manifestato perplessità in merito alla scelta di adottare il solo prezzo in vendita per “altri servizi” disponibili per il mercato di bilanciamento, nel caso in cui lo sbilanciamento dell’area di prezzo è zero e il fabbisogno del TSO è nullo in tutte le piattaforme europee e nel MB, suggerendo la media tra il minor prezzo tra le offerte per “altri servizi” in vendita e il maggior prezzo tra le offerte per “altri servizi” in acquisto, come rappresentativa del valore marginale dello sbilanciamento; altri soggetti suggeriscono inoltre di non adottare il singolo prezzo della prima offerta, ma di utilizzare una media di più offerte, per evitare facili manipolazioni; infine, molti soggetti richiedono che il valore delle attivazioni evitate sia incluso nella formula di calcolo del prezzo di sbilanciamento, al fine di aumentarne la chiarezza e la completezza;
- molti soggetti hanno manifestato, in maniera trasversale a prescindere dalla tipologia di unità dei propri portafogli, l’esigenza di prevedere una forma di remunerazione per i vincoli imposti dagli intervalli di fattibilità alle unità abilitate, a copertura dei costi opportunità per la mancata partecipazione ad altri mercati: a supporto ulteriore di tale richiesta vi sarebbe l’intendimento dell’Autorità, illustrato nel documento per la consultazione 292/2021/R/eel, di applicare il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento anche agli sbilanciamenti al di fuori degli intervalli di fattibilità, suggerendo equiparazione dell’intervallo di fattibilità ad un vero e proprio ordine di dispacciamento;
- in generale, Terna condivide la necessità di adeguare la disciplina degli sbilanciamenti secondo le disposizioni fissate dai regolamenti europei e, in particolare, condivide l’applicazione a tutte le unità, indistintamente dalle loro caratteristiche, del *single pricing* pari alla media pesata dei prezzi delle attivazioni per soddisfare il fabbisogno di bilanciamento;
- Terna condivide altresì la necessità di adeguare i corrispettivi per unità abilitate, per prevenire condotte improprie da parte degli utenti del dispacciamento, che potrebbero comportare ulteriori costi per il sistema o mettere a rischio la sua sicurezza; tuttavia, suggerisce di riconsiderare e adeguare i corrispettivi definiti dal

documento per la consultazione 292/2021/R/eel, attualmente calibrati affinché nessuna unità abilitata tragga profitto dal mancato rispetto dei propri ordini di dispacciamento, per prevenire anche potenziali “strategie di portafoglio” che possono portare extra profitti al titolare delle unità, ai danni del sistema: suggerisce ad esempio di determinare il corrispettivo sulla base del prezzo massimo (o minimo) accettato all’interno della medesima zona, anziché sulla base del solo prezzo di accettazione dell’unità oggetto dello sbilanciamento, in modo da annullare il potenziale margine positivo tra il prezzo delle offerte accettate e il prezzo di sbilanciamento;

- per quanto riguarda la proposta di definizione delle zone dinamiche, Terna condivide gli orientamenti dell’Autorità e suggerisce di valutare anche, come opzione, l’utilizzo di dati commerciali in esito alle varie sessioni di mercato del bilanciamento, in alternativa a quanto proposto dal documento per la consultazione 292/2021/R/eel (che prevede di determinare gli aggregati di zone liberi da congestione sulla base dei flussi effettivi del tempo reale); dopo una fase di analisi delle diverse opzioni, Terna propone di definire una metodologia e lo svolgimento di simulazioni per il suo consolidamento nel corso del 2022, funzionale all’entrata in vigore a partire dal 2023.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nella disciplina attuale, ai punti di dispacciamento di importazione e di esportazione appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati è applicato il regime degli sbilanciamenti in vigore per le unità abilitate, mentre per i punti di dispacciamento di importazione e di esportazione appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo zonale del mercato del giorno prima;
- sebbene non strettamente necessario ai sensi della normativa europea, la proposta del documento per la consultazione 292/2021/R/eel di estensione del meccanismo *single pricing* si applicherebbe anche ai punti di dispacciamento di importazione e di esportazione appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- il documento per la consultazione 292/2021/R/eel è parte integrante del percorso di riforma che porterà al Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE) e, in tal senso, integra il documento per la consultazione TIDE; al tempo stesso, le innovazioni qui prospettate dovranno trovare applicazione anticipata rispetto al complesso della riforma, come previsto dalla metodologia ACER.

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi di incompatibilità tra la metodologia ACER e l'attuale disciplina di valorizzazione degli sbilanciamenti richiedano delle modifiche al quadro regolatorio nazionale;
- sia opportuno proseguire con la riforma della disciplina di valorizzazione degli sbilanciamenti, in linea con gli orientamenti presentati dall'Autorità nel documento per la consultazione 292/2021/R/eel, tenuto conto delle risposte alla consultazione inviate dai soggetti interessati, affinché siano superate le incompatibilità tra il quadro regolatorio nazionale e la metodologia ACER;
- l'implementazione della metodologia ACER e di tutti gli elementi connessi ad essa ricada nel solco di una riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti, consentendo di superare la previsione normativa contenuta nella legge 116/14, che stabilisce gli ambiti geografici delle macrozone Nord e Sud;
- per superare l'incompatibilità relativa alla dimensione dell'area di prezzo di sbilanciamento, sia opportuno definirla pari alla zona di mercato di cui all'articolo 15 della deliberazione 111/06, poiché attualmente questa è l'ambito geografico minimo per cui sono disponibili prezzi marginali per l'energia di bilanciamento provenienti dalle piattaforme di bilanciamento europeo (a differenza del processo nazionale di MB che è attualmente basato su una valorizzazione *pay-as-bid*);
- sia opportuno confermare la proposta dell'Autorità, presentata con il documento per la consultazione 292/2021/R/eel, in merito alla definizione delle zone dinamiche funzionali ad assegnare a ciascuna area di prezzo di sbilanciamento (che, come detto, coincide sempre con la zona di mercato) il prezzo rappresentativo dell'energia acquistata e venduta nel tempo reale all'interno dell'aggregato libero da congestioni a cui appartiene l'area di prezzo. Infatti, sebbene la configurazione delle aree di prezzo di sbilanciamento sia definita pari alle zone di mercato, nelle attività di bilanciamento Terna si avvale delle risorse più economiche per il soddisfacimento del proprio fabbisogno compatibilmente con i vincoli di rete: quindi, in funzione delle congestioni che possono verificarsi nel sistema, si vengono a determinare, in maniera dinamica, degli aggregati di zone di mercato liberi da congestione, all'interno dei quali il prezzo dell'energia è il medesimo, così come già oggi accade nella risoluzione del MGP. Pertanto, una data area di prezzo di sbilanciamento può comunque assumere il medesimo prezzo di altre aree, appartenenti allo stesso aggregato libero da congestioni;
- sia pertanto necessario proseguire nella determinazione di una metodologia volta a identificare, per ciascun periodo rilevante, gli aggregati di zone di mercato liberi da congestione in esito al mercato di bilanciamento, al fine di individuare il prezzo di ciascuna area di prezzo di sbilanciamento più rappresentativo e che meglio approssima il valore dell'energia nel tempo reale;
- nelle more dell'adozione dell'aggregazione in zone dinamiche, sia accettabile mantenere una configurazione statica allineata con le attuali macrozone Nord e Sud, in quanto a suo tempo definite da Terna secondo i profili di congestioni zionali più ricorrenti, utilizzando pertanto tali ambiti geografici per determinare il segno del sistema e il prezzo di sbilanciamento da attribuire a ciascuna area di prezzo di sbilanciamento inclusa nell'aggregato;

- sia opportuno accogliere l'invito dei soggetti che hanno richiesto, tramite la consultazione, di considerare anche l'opzione di determinare il segno e il prezzo di sbilanciamento per ciascuna area di prezzo di sbilanciamento, senza procedere all'aggregazione dinamica, includendo tale opzione nelle valutazioni che seguiranno per trarre la metodologia finale; tuttavia, si ritiene che questa opzione possa introdurre distorsioni non trascurabili nella valorizzazione degli sbilanciamenti, poiché i prezzi così definiti non tengono conto degli eventuali scambi di energia di bilanciamento tra zone, portando a situazioni potenzialmente contraddittorie;
- sia altresì opportuno accogliere la richiesta degli operatori di avviare un processo di definizione della metodologia delle zone dinamiche trasparente, che coinvolga con le opportune tempistiche i soggetti coinvolti e che includa un periodo sufficientemente lungo di *parallel run*;
- sia pertanto opportuno rimandare a valle delle valutazioni da svolgere nel corso del 2022 ogni decisione in merito alle modalità di determinazione dinamica degli aggregati di aree di prezzo di sbilanciamento, dando mandato a Terna di procedere con la definizione della metodologia secondo il cronoprogramma che prevede i seguenti passi:
  - identificazione delle opzioni, tra loro alternative, per l'aggregazione dinamica, evidenziando vantaggi e svantaggi;
  - valutazioni quantitative per determinare gli effetti sul sistema;
  - proposta di una metodologia da consultare pubblicamente con gli operatori e da sottoporre all'Autorità per l'approvazione;
  - fase di test anche con il coinvolgimento degli operatori, di una durata di minimo 6 mesi prima dell'effettiva implementazione;
- sia necessario procedere all'estensione del meccanismo *single pricing* a tutti i BRP, per garantire la piena coerenza con la metodologia ACER, indipendentemente dalle caratteristiche delle unità, superando pertanto il meccanismo di prezzo duale applicato alle unità abilitate e il regime di perequazione applicato alle unità alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- il passaggio al *single pricing* per tutti i BRP, non significhi contraddire le motivazioni addotte in passato per l'applicazione del prezzo duale per le unità abilitate; attraverso un sistema di corrispettivi opportuni, l'Autorità intende, infatti, far evolvere la disciplina degli sbilanciamenti facendo in modo che, anche con un meccanismo di *single pricing*, vengano evitati comportamenti opportunistici da parte degli operatori rimuovendo, allo stesso tempo e laddove possibile, le penalità non necessarie date dal meccanismo di prezzo duale;
- sia opportuno applicare il meccanismo *single pricing* anche ai punti di dispacciamento di importazione e esportazione appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, in continuità con l'impostazione della disciplina attuale che equipara tali punti a quelli corrispondenti a unità abilitate);
- in continuità con l'impostazione della disciplina attuale, sia altresì opportuno mantenere invariata la valorizzazione degli sbilanciamenti dei punti di

- dispacciamento di importazione ed esportazione appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati;
- sia opportuno calcolare il prezzo per ciascun periodo di *settlement* e ciascun aggregato di aree di prezzo di sbilanciamento in funzione del segno come segue:
    - per sbilanciamenti positivi, pari alla media dei prezzi calcolati dall'algoritmo di ciascuna piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento (RR, aFRR, mFRR), pesati sulle rispettive quantità approvvigionate da Terna a scendere (se presenti) per ciascuna zona appartenente all'aggregato di area di prezzo di sbilanciamento, e dei prezzi delle offerte di acquisto accettate nelle medesime zone nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale, ponderati per le relative quantità;
    - per sbilanciamenti negativi, pari alla media dei prezzi calcolati dall'algoritmo di ciascuna piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento, pesati per le rispettive quantità approvvigionate da Terna a salire (se presenti) per ciascuna zona appartenente all'aggregato di aree di prezzo di sbilanciamento, e dei prezzi delle offerte di vendita accettate nelle medesime zone nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale, ponderati per le relative quantità;
  - sia opportuno inoltre mantenere nel calcolo di cui al precedente alinea un riferimento al prezzo dell'energia in esito al mercato del giorno prima, per garantire coerenza tra il mercato dell'energia e la valorizzazione degli sbilanciamenti ed impedire potenziali arbitraggi distorsivi che possono insorgere in alcune situazioni; a tal proposito sia opportuno ricorrere ad una componente incentivante, determinata per ciascun aggregato di aree di prezzo e per ciascun periodo rilevante, affinché il prezzo di sbilanciamento sia almeno pari al prezzo MGP, nel caso di sbilanciamento di area negativo, o non più del prezzo MGP, nel caso di sbilanciamento di area positivo;
  - sia opportuno accogliere le osservazioni di alcuni soggetti, includendo nel calcolo del prezzo di sbilanciamento anche il valore delle attivazioni evitate;
  - per quanto riguarda la definizione del valore delle attivazioni evitate nel caso in cui lo sbilanciamento dell'area di prezzo è zero e il fabbisogno di bilanciamento del TSO è nullo in tutte le piattaforme europee e nel MB, siano condivisibili le osservazioni inviate in risposta alla consultazione e sia quindi opportuno dare mandato a Terna affinché definisca un valore che sia rappresentativo del prezzo dello sbilanciamento marginale, definendolo, ad esempio, pari alla media dei prezzi di un quantitativo di offerte a salire e a scendere prestabilito; il quantitativo delle offerte a salire (scendere) potrebbe essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pari alla media annua degli sbilanciamenti negativi (positivi) dell'anno precedente;
  - sia altresì opportuno procedere con l'estensione del corrispettivo di non arbitraggio macrozonale anche alle unità abilitate, per neutralizzare i vantaggi economici che gli utenti del dispacciamento potrebbero trarre acquistando/vendendo energia a prezzo zonale per poi rivenderla/riacquistarla a sbilanciamento all'interno dell'aggregato di aree, con effetti potenzialmente distorsivi e ulteriori oneri per il sistema, almeno fintanto che la metodologia di determinazione degli aggregati dinamici di aree di prezzo di sbilanciamento non sarà implementata;

- per quanto riguarda la revisione dei corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, sia opportuno accogliere in parte le osservazioni pervenute dagli operatori e da Terna circa i rischi di determinate strategie di portafoglio che possono portare extra costi per il sistema; per tale motivo, sia opportuno definire il corrispettivo per il mancato rispetto degli ordini di dispacciamento diversi dagli intervalli di fattibilità, pari al marginale, se positivo (negativo), tra il prezzo massimo di valorizzazione delle offerte in vendita (acquisto) accettate, in tutti i segmenti del mercato di bilanciamento, per le unità abilitate nella titolarità del medesimo utente del dispacciamento e nel medesimo aggregato di aree di prezzo di sbilanciamento, e il prezzo di sbilanciamento; tale corrispettivo sia da applicare ogniqualvolta un'unità abilitata non rispetta un ordine impartito da Terna in MSD ex-ante o in MB;
- per quanto riguarda i corrispettivi da applicare alle deviazioni al di fuori degli intervalli di fattibilità, sia opportuno confermare quanto proposto nel documento per la consultazione 292/2021/R/eel, prevedendo un corrispettivo di restituzione, per la parte che eccede l'intervallo di fattibilità, pari al valore assoluto della differenza tra il prezzo di sbilanciamento e il prezzo del mercato del giorno prima della zona in cui è ubicata l'unità;
- non sia possibile accogliere le richieste di alcuni soggetti (che auspicavano l'applicazione di ulteriori corrispettivi a tutti i volumi di sbilanciamento delle unità abilitate, ivi inclusi quelli rientranti negli intervalli di fattibilità e quelli liberi da ogni ordine di dispacciamento), poiché l'eventuale loro applicazione costituirebbe di fatto un meccanismo di prezzo duale, data la natura sempre penalizzante del corrispettivo, e quindi non in linea con la metodologia ACER; si ritiene che il metodo di calcolo del segno zonale ad oggi in vigore dopo la revisione operata con la deliberazione 419/2017/R/eel sia, infatti, sufficiente ad incentivare una corretta programmazione e il rispetto dei programmi, fermo restando i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza, già stabiliti dall'Autorità per la definizione dei programmi, poiché strategie di sbilanciamento volontario nella direzione non aggravante scontano comunque il rischio di previsione del segno stesso.

**RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- in continuità con la disciplina attuale, sia opportuno identificare l'area di sbilanciamento, definita dalla metodologia ACER, con il punto di dispacciamento; in questo modo essa coinciderà, nell'impostazione attuale e nelle more delle innovazioni che verranno introdotte con il TIDE, con la zona di mercato, con riferimento alle unità non rilevanti e con il singolo punto di connessione con riferimento alle unità rilevanti;
- non sia necessario intervenire in questa fase sulla metodologia di calcolo del segno; eventuali modifiche potrebbero rendersi necessarie per adeguarla alla futura metodologia di aggregazione dinamica delle aree di prezzo di sbilanciamento;

- sia opportuno posticipare, parzialmente in deroga agli obblighi di implementazione della disciplina ACER, al 1° aprile 2022 l'entrata in vigore di tutte le misure della riforma degli sbilanciamenti (fatta eccezione per l'implementazione delle zone dinamiche, per le quali è previsto un cronoprogramma dedicato), per consentire tempistiche più congrue alle esigenze manifestate da alcuni utenti del dispacciamento e per le necessarie azioni da parte di Terna, anche tenuto conto della situazione di stress che sta interessando i mercati energetici;
- non sia tuttavia possibile ritardare l'intera riforma della disciplina degli sbilanciamenti per tragguardare l'entrata in vigore simultanea con tutte le disposizioni del documento per la consultazione TIDE, poiché queste ultime hanno un orizzonte temporale di implementazione non compatibile con le prescrizioni del quadro regolatorio europeo;
- per quanto riguarda le richieste circa la necessità di remunerare in forma esplicita i vincoli derivanti dagli intervalli di fattibilità, sia opportuno tenere in considerazione le osservazioni dei soggetti per successive valutazioni in merito da effettuarsi anche sulla base dell'esperienza operativa a seguito dell'avvio del mercato infragiornaliero a negoziazione continua.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- sia opportuno, in sede di prima attuazione della disciplina di valorizzazione degli sbilanciamenti, adeguare il vigente Allegato A alla deliberazione 111/06, nelle more della sua integrazione nel TIDE

**DELIBERA**

1. di modificare, con decorrenza 1 aprile 2022, l'allegato A alla deliberazione 111/06, nei termini di seguito indicati:
  - all'articolo 1 è aggiunta la seguente definizione:
    - “**area di prezzo di sbilanciamento** è l'area per la quale viene definito e calcolato un prezzo di sbilanciamento”;
  - prima del comma 39.1 sono inseriti i seguenti commi:
    - “39.01 L'area di prezzo di sbilanciamento è pari alla zona di mercato, come definita nel Codice di Rete ai sensi dell'Articolo 15;
    - 39.02 Ai soli fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento effettivo di cui al successivo Articolo 40, si considerano le seguenti macrozone, come aggregati di aree di prezzo di sbilanciamento:
      - a) macrozona Nord è la zona Nord come definita nel Codice di Rete ai sensi dell'Articolo 15;

- b) macrozona Sud è l'insieme di tutte le altre zone, non già incluse nella macrozona Nord e diverse da quelle estere, come definite nel Codice di Rete ai sensi dell'Articolo 15;”;
- al comma 39.1, le parole “Z è l'insieme delle macrozone come definite al comma 39.2” sono sostituite dalle parole “Z è l'insieme delle macrozone come definite al comma 39.02”;
- il comma 39.2 è sostituito dal seguente:

“39.2 Terna determina e pubblica entro il giorno lavorativo successivo a quello di competenza, per ciascuna area di prezzo di sbilanciamento e ciascun periodo rilevante, i prezzi di sbilanciamento di cui al successivo Articolo 40”;
- il comma 39.3 è sostituito dal seguente:

“39.3 il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi dei punti di dispacciamento, ivi inclusi i punti di importazione e di esportazione per i quali è attuato il controllo degli scambi programmati, in ciascuna area di prezzo di sbilanciamento e per ciascun periodo rilevante è pari:

  - a) al prezzo per sbilanciamenti positivi di cui all'Articolo 40.1, qualora il segno dell'aggregato zonale a cui appartiene l'area di prezzo di sbilanciamento sia positivo;
  - b) al prezzo per sbilanciamenti negativi di cui all'Articolo 40.2, qualora il segno dell'aggregato zonale a cui appartiene l'area di prezzo per sbilanciamento sia negativo;
  - c) al valore delle attivazioni evitate di cui all'Articolo 40.3, qualora il segno dell'aggregato zonale sia pari a zero e non vi siano attivazioni di energia di bilanciamento per il soddisfacimento del suo fabbisogno, oppure il segno dell'aggregato zonale sia diverso da zero ma non vi siano attivazioni di energia di bilanciamento per il soddisfacimento del suo fabbisogno;”;
- all'Articolo 39 sono aggiunti i seguenti commi:

“39.4 Per i punti di dispacciamento di importazione o di esportazione relativi a frontiere elettriche appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel corrispondente periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento;

39.5 Durante il periodo di rientro in servizio, per i punti di dispacciamento per unità abilitate interessate dal rientro in servizio, il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel corrispondente periodo rilevante nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento. Nel

periodo di rientro in servizio le unità abilitate sono interdette dalla partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento;”;

- al comma 39quater.1 lettera b), le parole “il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 40.3” sono sostituite dalle parole “il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 39.3”;
- l’Articolo 40 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 40**

*Prezzi di sbilanciamento*

- 40.1 il prezzo per sbilanciamenti positivi è dato dalla somma di:
- a) prezzo base, pari alla media dei prezzi calcolati dall’algoritmo di ciascuna piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento, pesati per i rispettivi fabbisogni approvvigionati da Terna a scendere (se presenti) in ciascuna zona appartenente all’aggregato di area di prezzo di sbilanciamento, e dei prezzi delle offerte di acquisto accettate nelle medesime zone nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale (incluse le attivazioni di riserva secondaria), ponderati per le relative quantità;
  - b) componente incentivante, pari alla differenza, se negativa, tra il minimo prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima delle zone appartenenti all’aggregato di aree di prezzo di sbilanciamento e il prezzo di cui al punto a);
- 40.2 il prezzo per sbilanciamenti negativi è dato dalla somma di:
- a) prezzo base, pari alla media dei prezzi calcolati dall’algoritmo di ciascuna piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento, pesati per i rispettivi fabbisogni approvvigionati da Terna a salire (se presenti) in ciascuna zona appartenente all’aggregato di area di prezzo di sbilanciamento, e dei prezzi delle offerte di vendita accettate nelle medesime zone nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale (incluse le attivazioni di riserva secondaria), ponderati per le relative quantità;
  - b) componente incentivante, pari alla differenza, se positiva, tra il massimo prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima delle zone appartenenti all’aggregato di aree di prezzo di sbilanciamento e il prezzo di cui al punto a);
- 40.3 Il valore delle attivazioni evitate è definito da Terna affinché sia rappresentativo del valore dello sbilanciamento marginale, nelle situazioni in cui non si verifica alcuna attivazione per il soddisfacimento del fabbisogno di bilanciamento. Tali situazioni sono riconducibili ai casi in cui il segno dell’aggregato zonale è nullo, oppure il segno è diverso da zero

ma il fabbisogno è interamente soddisfatto dal processo di *imbalance netting*. Nel primo caso il valore delle attivazioni evitate deve riflettere l'ordine di merito del mercato per il servizio di dispacciamento e tenere conto dei prezzi delle offerte in vendita e in acquisto disponibili al gestore di rete per quel periodo rilevante e in quell'aggregato zonale. Nel secondo caso il valore delle attivazioni evitate deve riflettere il costo opportunità definito da Terna per la valorizzazione degli scambi sulla piattaforma di *Imbalance Netting*;"

- al comma 41 bis.2, le parole “punti di dispacciamento per unità non abilitate di cui è responsabile” sono sostituite dalle parole “punti di dispacciamento per unità abilitate e non abilitate di cui è responsabile”;
- il comma 42.2 è sostituito dal seguente:

“42.2 I corrispettivi di cui al presente articolo sono definiti da Terna, tramite apposite modifiche al Codice di rete, al fine di evitare che l'utente del dispacciamento possa trarre profitto dal mancato rispetto degli impegni assunti nei confronti di Terna in qualsiasi fase, sottofase o sessione del mercato per il servizio di dispacciamento. Tale eventualità si concretizza, ad esempio, nei periodi rilevanti in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  - a) Terna ha accettato una o più offerte in vendita (in acquisto) relative a un punto di dispacciamento per unità abilitata, lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo (positivo), lo sbilanciamento effettivo della medesima unità è negativo (positivo) e il prezzo di sbilanciamento di cui all'articolo 40 è minore (maggiore) del massimo (minimo) prezzo di valorizzazione delle offerte accettate in vendita (in acquisto) all'interno del portafoglio di unità abilitate nella titolarità del medesimo utente del dispacciamento;
  - b) Terna ha accettato una o più offerte in vendita (in acquisto) relative a un punto di dispacciamento per unità abilitata, lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo (negativo) e lo sbilanciamento effettivo della medesima unità è negativo (positivo);
  - c) Terna ha definito un intervallo di fattibilità per unità abilitata, lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo (negativo) e lo sbilanciamento effettivo della medesima unità è negativo (positivo), violando i limiti dell'intervallo di fattibilità;"
- il comma 42.3 è sostituito dal seguente:

“42.3 Il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento esemplificato al comma 42.2, lettera a) e lettera b), è pari al prodotto tra la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento cui al comma 42.6 e il corrispettivo unitario di cui al comma 42.9.”;
- il comma 42.4 è sostituito dal seguente:

“42.4 Il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento esemplificato al comma 42.2, lettera c), è pari al prodotto tra la quantità in violazione dell'intervallo di fattibilità cui al comma 42.4bis e il corrispettivo unitario di cui al comma 42.9bis;"

- All'Articolo 42, dopo il comma 42.4, è aggiunto il seguente comma:  
“42.4bis Terna identifica per ciascun periodo rilevante e ciascun punto del dispacciamento, qualora lo sbilanciamento effettivo sia di segno opposto allo sbilanciamento aggregato zonale, la parte dello sbilanciamento effettivo che eccede l'intervallo di fattibilità definito per l'unità abilitata afferente al punto di dispacciamento e non già soggetta all'applicazione di corrispettivi di mancato rispetto degli ordini ai sensi del comma 42.3.”
- il comma 42.9 è sostituito dal seguente:  
“42.9 Il corrispettivo unitario di mancato rispetto di un ordine di dispacciamento di cui al comma 42.3 è pari:
  - a) con riferimento ad un'offerta di vendita, alla differenza tra il prezzo di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, applicato secondo i criteri dell'Articolo 39.3, e il massimo prezzo di valorizzazione delle offerte in vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, ivi incluse le piattaforme europee per lo scambio di energia di bilanciamento, per tutte le unità abilitate appartenenti alla medesima macrozona nella titolarità del medesimo utente del dispacciamento;
  - b) con riferimento ad un'offerta di acquisto, alla differenza tra il minimo prezzo di valorizzazione delle offerte in acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, ivi incluse le piattaforme europee per lo scambio di energia di bilanciamento, per tutte le unità abilitate appartenenti al medesimo aggregato zonale nella titolarità del medesimo utente del dispacciamento e il prezzo di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, applicato secondo i criteri dell'Articolo 39.3.”;
- all'Articolo 42, dopo il comma 42.9, è aggiunto il seguente comma:  
“42.9bis Il corrispettivo unitario di mancato rispetto di un ordine di dispacciamento riferito ad un intervallo di fattibilità di cui al comma 42.4 è pari:
  - a) alla differenza tra il prezzo di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, applicato secondo i criteri dell'Articolo 39.3, e il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato il medesimo punto di dispacciamento, qualora lo sbilanciamento effettivo eccedente l'intervallo di fattibilità sia negativo;
  - b) alla differenza tra il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato il medesimo punto di dispacciamento e il prezzo di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, applicato secondo i criteri dell'Articolo 39.3, qualora lo sbilanciamento effettivo eccedente l'intervallo di fattibilità sia positivo.”.

2. di prevedere che Terna invii entro il 31 dicembre 2021 un piano di lavoro per lo sviluppo di una metodologia per identificare gli aggregati di aree di prezzo di sbilanciamento liberi da congestione, al fine di attribuire agli sbilanciamenti un prezzo che rappresenti al meglio il valore dell'energia del tempo reale. Tale piano di lavoro deve includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le opzioni per le possibili modalità di aggregazione, ivi inclusa l'opzione di non procedere con alcuna aggregazione, che saranno oggetto di successive valutazioni e il cronoprogramma che includa almeno:
  - lo svolgimento di analisi quantitative;
  - il coinvolgimento degli operatori, attraverso la presentazione delle analisi e la consultazione della bozza di metodologia;
  - la scadenza per la definizione della metodologia definitiva e per l'invio all'Autorità ai fini dell'approvazione;
  - un periodo di *parallel run* prima dell'eventuale entrata in vigore della nuova metodologia;
3. di prevedere che Terna svolga un monitoraggio mirato a individuare e segnalare tempestivamente eventuali condotte non diligenti, implementate anche a livello di portafoglio, che possano insorgere a seguito dell'implementazione delle disposizioni del presente provvedimento;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Terna S.p.A. e al Ministero della Transizione Ecologica;
5. di pubblicare il presente provvedimento e la nuova versione della deliberazione 111/06, come risultante dalle modifiche, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

23 novembre 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*